



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE/PENALE
Sez. IV, 5 maggio 2014, n. 18538

Patente Revoca e sospensione - Revoca – Patteggiamento - Accordo condizionato dalla indicazione del tipo o dalla durata di una sanzione amministrativa accessoria - Applicabilità determinata dalla decisione delle parti - Esclusione.

In tema di patteggiamento, se l'accordo è condizionato dalla indicazione del tipo o dalla durata di una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria per legge, tale clausola deve ritenersi come non apposta, non essendo, l'applicazione di dette sanzioni nella disponibilità delle parti. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento con la quale il giudice di merito, disponendo la revoca della patente, non aveva tenuto conto della pattuizione delle parti in ordine alla sola sospensione del titolo di guida. (Cass. Pen., sez. IV, 5 maggio 2014, n. 18538) [RIV-1410P820] (Artt. 186, 222 cs.)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 31 maggio 2013 il Tribunale di Fermo, sez. dist. di Sant'Elpidio a Mare, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. applicava a R. M. la pena di mesi otto di arresto ed € 3.000 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 186 c.d.s., per la guida in stato di ebbrezza di un'auto Opel Zafira, con tasso alcolemico rilevato di g/l 3,33 e 3,26 (fatto aggravato dalla circostanza di avere profili di carattere sostanziale. provocato un incidente stradale).

A carico del R. veniva disposta anche la revoca della patente.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando:

2.1. la erronea applicazione della pena pecuniaria non ridotta di un terzo, in ragione del rito, così come invece fatto per la pena detentiva;

2.2. la violazione di legge per essere stata disposta la revoca della patente, senza alcuna idonea motivazione e senza rispettare il patto nel quale era prevista la mera sospensione del titolo di guida.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Il ricorso è infondato.

2. Quanto alla prima doglianza formulata va rilevato che effettivamente l'accordo per il "patteggiamento" prevedeva la applicazione della pena pecuniaria di € 2.000 di ammenda, così ridotta per il rito la pena di € 3.000 determinata ai sensi dell'art. 133 C.p. e tenuto conto dell'aumento per l'aggravante contestata. Deve però ritenersi che la mancata indicazione della riduzione nella motivazione e nel dispositivo sia frutto di un mero errore che questa Corte può correggere ai sensi dell'art. 130 C.p.p., qualificando il motivo di ricorso proposto come istanza di correzione di errore materiale.



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 2 -

3. In ordine all'ulteriore motivo di ricorso, va ricordato che il comma secondo bis dell'art. 186 c.d.s. prevede, come sanzione amministrativa accessoria, la revoca della patente, quando il fatto commesso rientri nell'ambito della lett. c) e sia aggravato dalla circostanza di avere provocato un incidente. L'applicazione della sanzione non richiede alcuna motivazione, essendo obbligatoria e quindi non impegnando l'esercizio di facoltà discrezionali del giudice. Sul punto questa Corte ha avuto modo di statuire che "La revoca della patente di guida, prevista dall'art. 186, comma secondo bis del codice strada, è una sanzione amministrativa accessoria che consegue di diritto ad ogni sentenza di condanna anche se emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., prescindendosi, in quest'ultimo caso, dalla necessità di un'esplicita pattuizione sul punto fra le parti" (Cass. sez. 4, sentenza IV n. 49221 del 30 novembre 2012 ud. (dep. 18 dicembre 2012), Rv. 253971). Dall'affermazione di tale principio si desume che essendo sottratta alle parti la disponibilità della sanzione accessoria, il patto non può essere condizionato né dalla scelta del tipo (sospensione, invece che revoca), né dalla sua durata (se da applicare sia la sospensione). Pertanto nel caso in cui, come in quello che ci occupa, il patto sia condizionato dalla scelta della sanzione accessoria e dalla sua durata, la clausola deve ritenersi come non apposta in quanto relativa all'esercizio di poteri sottratti alle parti e che, se esercitati, si risolverebbero in una disapplicazione della legge. Consegue da ciò la correttezza dell'operato del giudice di merito che, nel disporre la revoca della patente (obbligatoria *ex lege*), non ha tenuto conto della pattuizione delle parti sulla sua sospensione. (*Omissis*) (Cass. Pen., sez. IV, 5 maggio 2014, n. 18538) [RIV-1410P820] (Artt. 186, 222 cs.)